



Comune di Borgonovo Val Tidone

(Provincia di Piacenza)

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO DELL’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO DENOMINATO “PISCINA COMUNALE” DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI BORGONOVO VAL TIDONE (PC), PER LA DURATA DI 10 ANNI (2018-2027). CIG 74058160B3.

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento in concessione della gestione dell’Impianto Sportivo denominato “Piscina Comunale” di Borgonovo Val Tidone, ubicato in via Marzabotto, di proprietà del Comune di Borgonovo Val Tidone.

La piscina comunale è composta da:

- a) 2 vasche scoperte
- b) 1 area verde circostante la piscina con campi da beach volley e attrezzature campo giochi,
- c) 2 campi polivalenti per tennis e calcetto scoperti completi di recinzione,
- d) 2 spogliatoi,
- e) 1 locale bar,
- f) 1 locale caldaia e impianto tecnologico

La suddetta struttura viene concessa nello stato di fatto e di diritto attuale.

Si applicano le disposizioni di cui all’art. 3 comma 1 lettera vv) del D.Lgs. 50/2016. La concessione comporta:

- a) la manutenzione degli impianti sportivi e degli impianti tecnologici
- b) la gestione dell’attività natatoria e sportiva
- c) la gestione delle iniziative collaterali di carattere socio-culturale e sportivo;
- d) la gestione tecnico-amministrativa, la sorveglianza e la custodia sulla struttura, sugli impianti e sulle relative attrezzature, l’assistenza agli utenti ed ogni attività tesa a diffondere la pratica delle attività sportive praticabili nella struttura oggetto della presente gara;

ALLEGATO "2"

- e) la realizzazione di un nuovo pozzo idrico a servizio delle piscine comunali e dell'annesso stadio comunale per le prestazioni dell'impianto stesso con la conseguente riduzione di costi e consumi
- f) l'esecuzione di manutenzioni e interventi migliorativi volti alla riqualificazione dell'impianto di cui all'offerta presentata in sede di gara;
- g) l'esecuzione di eventuali opere di adeguamento a norme di legge che si dovessero rendere necessarie in vigenza del contratto.

La concessione è effettuata dal Comune ed accettata dal Concessionario, con oneri a proprio carico, alle condizioni indicate nel presente Capitolato e nell'offerta presentata in sede di gara.

La gestione prevede l'esecuzione di quanto sarà indicato nell'offerta qualitativo-tecnica ed, in ogni caso, dovrà assicurare i seguenti servizi base:

- apertura, chiusura, sorveglianza e custodia dell'impianto;
- conduzione, manutenzione e mantenimento in efficienza dell'impianto di riscaldamento ed erogazione d'acqua calda;
- conduzione, manutenzione e mantenimento in efficienza degli impianti tecnologici;
- conduzione, manutenzione e mantenimento in efficienza dell'impianto di trattamento delle acque;
- pulizia dell'intero complesso sportivo dato in gestione;
- manutenzione ordinaria riferita alla struttura e all'impianto natatorio;
- verifiche periodiche degli impianti elettrici, di sicurezza e assimilabili secondo la normativa vigente;
- installazione e mantenimento in efficienza di presidi antincendio e cartellonistica di sicurezza;
- cura e manutenzione degli spazi circostanti, ivi compresi la zona di parcheggio e l'area a verde pubblico;
- direzione amministrativa, tecnica e organizzativa;
- assistenza bagnanti.

È inoltre a carico del gestore la voltura e il pagamento di tutte le utenze necessarie al funzionamento.

Tutte le attività richieste dal presente Capitolato dovranno essere effettuate dal Concessionario con propria organizzazione, mezzi e personale nel rispetto delle normative vigenti.

E' vietata ogni forma di utilizzazione dell'impianto natatorio diversa da quella prevista nel presente Capitolato o la modifica di destinazione d'uso degli spazi presenti nella struttura salvo che non vengano impiegati per attività che rientrano in quelle consentite dal presente Capitolato.

ART. 2 - DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata della concessione è fissata in anni 10 (dieci), con inizio dalla stagione 2018 (decorrenza 15.05.2018) e termine nella stagione 2027 (al 31.10.2027) ed esecuzione anticipata in pendenza di contratto.

Il Concessionario, inoltre, s'impegna sin d'ora, nelle more dell'espletamento della procedura ad evidenza pubblica finalizzata all'individuazione di un nuovo Concessionario, a proseguire il servizio, nell'osservanza delle stesse modalità e condizioni indicate nel presente Capitolato, per un periodo comunque non superiore a sei mesi.

E' espressamente escluso il rinnovo tacito della concessione alla sua scadenza.

ART. 3 - VERBALE DI CONSEGNA E CONSISTENZA

La consegna dell'impianto avverrà mediante la redazione di apposito verbale di consegna, da redigersi in contraddittorio fra i funzionari del Comune ed il Concessionario. Nel verbale verrà descritta la consistenza dell'impianto, delle aree e delle attrezzature esistenti e lo stato di conservazione dei locali e degli impianti tecnologici.

Il verbale di consistenza dovrà essere aggiornato in caso di modifiche, cambiamenti ed integrazioni all'impianto, di qualunque natura ed entità, che dovessero intervenire durante il rapporto di concessione.

Tutte le modifiche tese al miglioramento o potenziamento della struttura e del servizio dovranno essere preventivamente autorizzate dal Comune e concordate nei loro aspetti tecnici.

ART. 4 – ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE

Alla scadenza della concessione e nei casi di risoluzione anticipata, di decadenza o di revoca della concessione, tutte le opere e le attrezzature, anche quelle mobili realizzate o acquistate dal Concessionario, dovranno essere consegnate nel pieno possesso e proprietà del Comune e s'intenderanno da questo immediatamente acquisite, senza che alcuna somma a titolo di indennizzo o di qualsiasi altro titolo sia dovuta al Concessionario.

Alla scadenza della concessione, in caso di decadenza, revoca o comunque cessazione del rapporto concessorio, il Concessionario dovrà restituire gli immobili, gli impianti, gli arredi e le attrezzature, ivi comprese le eventuali migliorie e/o addizioni, in buono stato di manutenzione con impiantistica e reti tecnologiche a norma e perfettamente funzionanti senza che sia dovuto alcun indennizzo, rimborso o compenso né per i lavori eseguiti, né per le migliorie e/o addizioni come neppure a titolo di avviamento, nè a qualsiasi altro titolo.

Sarà a carico del Concessionario la chiusura delle utenze e la cessazione dei relativi contratti di allacciamento.

All'atto della riconsegna verrà redatto, in contraddittorio, apposito verbale. Qualora fossero riscontrate incongruenze rispetto ai verbali di consistenza aggiornati, danni o malfunzionamenti, il Concessionario è tenuto a provvedere direttamente alla riparazione o sostituzione salvo che il Comune non richieda l'integrale risarcimento anche ricorrendo all'incameramento della cauzione definitiva.

Il Comune in caso di mancato rilascio dell'immobile alla scadenza o nei casi di cessazione anticipata, potrà avvalersi dei mezzi consentiti dall'ordinamento per reimmettersi nella detenzione e possesso dell'immobile, rinunciando fin d'ora il Concessionario ad opporre eccezioni di qualsiasi genere. Il Concessionario potrà far valere solo successivamente alla riconsegna dell'immobile le proprie ragioni avanti l'Autorità competente in base al presente Capitolato.

ART. 5 - CORRISPETTIVO E VALORE DELLA CONCESSIONE

Il corrispettivo a favore del Concessionario consisterà unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio da espletare. Pertanto tutti gli oneri del Concessionario saranno remunerati attraverso il pagamento delle tariffe da parte degli utenti, senza oneri a carico del Comune.

Al Concessionario spetterà il diritto di percepire tutte le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe relative alle attività erogate ed ai servizi accessori (campi da tennis e calcetto) ed inoltre le entrate relative al bar ed alla pubblicità commerciale effettuata, con l'obbligo di uniformarsi alle prescrizioni tecniche disposte dall'Amministrazione comunale e di ottemperare al pagamento della relativa imposta comunale di pubblicità.

Il valore netto presunto della concessione è pari a € 771.400,00 per l'intera durata del contratto (dieci anni) tenendo conto delle previsioni contenute nell'art. 167 del D.lgs 50/2016 recante "Metodi di calcolo del valore stimato delle concessioni" e delle indicazioni dettate dalla delibera ANAC n. 848 del 03 agosto 2016. Così determinato:

- € 5.000,00 (quale canone annuo a carico dell'aggiudicatario della concessione da corrispondere al Comune come meglio definito all'art. 6 del CSA, pari ad € 50.000,00, per il periodo di gestione di 10 anni), soggetto a rialzo in sede di procedura selettiva);
- € 721.400,00, Iva esclusa (introiti derivanti dall'utilizzo da parte di altri soggetti come da tariffario vigente, calcolato sulla media degli ultimi anni e moltiplicato per il periodo di gestione di 10 anni).

Si precisa che il valore presunto della concessione è stato determinato moltiplicando il n. medio degli ingressi al centro sportivo per un importo determinato dalla media delle varie tariffe indicate

ALLEGATO "2"

nella successiva tabella relativa alle "TARIFFE" anno 2017, soggette ad aggiornamento annuale con provvedimento di approvazione dell'Amministrazione medesima.

Tale stima ha carattere puramente indicativo, non impegna in alcun modo l'Amministrazione e non costituisce alcuna garanzia di corrispondenti introiti per il Concessionario, che assume interamente a proprio carico il rischio operativo inerente la gestione della piscina comunale, come meglio precisato al successivo Art. 8 del presente CSA.

ART. 6 – CANONE

L'affidamento in concessione dell'impianto comporta la corresponsione da parte dell'aggiudicatario di un canone annuo, a base d'asta, di € 5.000,00 (cinquemila/00) soggetto ad aumento in sede di gara.

Il canone dovrà essere versato in un'unica soluzione, il pagamento dovrà avvenire entro il giorno 31 del mese di luglio attraverso bonifico bancario al Tesoriere Comunale salvo che nel mese precedente il Responsabile del Servizio Ragioneria del Comune non abbia dato, per iscritto, diverse disposizioni.

In caso di ritardo nel pagamento del canone alla scadenza fissata, sarà applicata una penale di € 20,00 per ogni giorno di ritardo fino ad un massimo di 90 giorni. Decorso tale termine inutilmente, il Comune potrà disporre l'incameramento della cauzione definitiva presentata per l'importo del canone non versato e degli interessi maturati.

In caso di ritardo nel pagamento del canone di oltre 90 giorni per più di due volte nel corso della concessione la concessione può decadere.

Il canone sarà revisionato a decorrere dal secondo anno di vigenza del contratto di concessione, e quindi su base annua, applicando la variazione al 100% dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) pubblicato dall'ISTAT, riferita al periodo 1 gennaio – 31 dicembre dell'anno precedente.

ART. 7 - TARIFFE CENTRO SPORTIVO COMUNALE

Nella tabella seguente sono riportate le tariffe approvate per l'anno 2017, oggetto di specifica approvazione da parte della giunta Comunale (**Deliberazione di G. C. n. 32 in data 06.03.2017**):

TARIFFE PISCINA	
Bambini fino a 5 anni	gratuito
Ingresso giornaliero ragazzi fino a 14 anni da lunedì a venerdì	€ 2,50
Ingresso giornaliero ragazzi fino a 14 anni	€ 3,50

ALLEGATO "2"

Sabato e domenica	
Ingresso giornaliero adulti	€ 3,50
Ingresso giornaliero adulti Sabato e domenica	€ 4,50
Ingresso adulti pausa pranzo dalle 12,00 alle 15,00	€ 2,50
10 ingressi ridotti ragazzi fino a 14 anni da lunedì a venerdì	€ 20,00
10 ingressi adulti da lunedì a venerdì	€ 30,00

TARIFFE CORSI	
Lezioni di nuoto	€ 6,00 cad.
Lezioni di idrogym	€ 6,00 cad.

TARIFFE CENTRI ESTIVI	
Dalle 8,30 alle 12,30	€ 35,00 a settimana
Dalle 8,30 alle 14,00	€ 40,00 + € 30,00 per i pasti a settimana
Dalle 8,30 alle 18,00	€ 50,00 + € 30,00 per i pasti a settimana

TARIFFE TENNIS	
Tennis costo orario diurno	€ 8,00
Tennis costo orario serale	€ 8,00+€ 3,00 per illuminazione

TARIFFE CALCETTO	
Calcetto costo orario diurno	€ 30,00
Calcetto costo orario serale	€ 30,00 +€ 5,00 per illuminazione

ART. 8 – TRASFERIMENTO DEL RISCHIO ED EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO

L'equilibrio economico-finanziario della concessione è il presupposto per la corretta allocazione dei rischi di gestione, che gravano totalmente sul concessionario, con conseguente trasferimento del rischio operativo totalmente a carico del medesimo. Pertanto, nel corso del periodo concessorio, nessun adeguamento potrà essere richiesto all'amministrazione comunale, con riferimento ad eventi

straordinari e quant'altro possa riflettersi sull'equilibrio economico-finanziario proprio dell'azienda medesima.

Infatti, nel caso specifico, la remunerazione dei costi relativi alla gestione del servizio è garantita esclusivamente dalle tariffe a carico dell'utenza, previste per lo svolgimento del servizio richiesto.

Il piano economico-finanziario dovrà tener conto del fatto che le Tariffe per l'esercizio 2017 sono quelle approvate con deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 06.03.2017, e che verranno aggiornate annualmente con provvedimento dell'Amministrazione comunale.

ART. 9 - PRINCIPI GENERALI DEL SERVIZIO

La piscina è destinata allo svolgimento di attività sportive agonistiche, non agonistiche, amatoriali, ricreative, terapeutiche e alle attività correlate al benessere psicofisico della persona, il tutto nel rispetto delle normative vigenti.

Finalità della concessione è la valorizzazione della struttura come luogo di diffusione della pratica sportiva e di aggregazione sociale. A tale scopo l'utilizzazione della struttura dovrà essere opportunamente incentivata, anche promuovendo attività e manifestazioni complementari ricreative e per il tempo libero.

La gestione non potrà essere effettuata per altro scopo, salvo casi eccezionali formalmente autorizzati dal Comune proprietario con idoneo provvedimento scritto.

Il Concessionario, nell'espletamento del servizio, dovrà assicurare l'impiego di personale qualificato, competente e preparato, curando in modo particolare la componente relazionale nei confronti degli utenti, realizzando un ambiente confortevole che permetta di vivere l'attività sportiva come momento piacevole della giornata.

Il personale che sarà impegnato nel servizio dovrà garantire il rispetto degli utenti, della loro personalità, dei loro diritti, la riservatezza.

Dovrà inoltre essere garantita una costante flessibilità operativa perseguendo, nelle strutture e nell'organizzazione, la qualità del servizio.

Inoltre il Concessionario ha l'obbligo di agire secondo i criteri di obiettività, trasparenza ed equità.

ART. 10- CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Il servizio oggetto della concessione è da considerarsi, a tutti gli effetti, «servizio pubblico» e quindi per nessuna ragione può essere sospeso o abbandonato, se non per cause di forza maggiore.

E' comunque fatto obbligo al Concessionario di comunicare tempestivamente i casi fortuiti o di forza maggiore che rendono incomplete o impossibili le prestazioni.

L'Amministrazione si riserva di valutare l'effettiva sussistenza di tali cause e di richiedere l'eventuale risarcimento di tutti i danni conseguenti all'immotivata interruzione del servizio. In caso di arbitrario abbandono dell'impianto, ingiustificata sospensione dell'attività, anche parziale, o immotivata chiusura dell'impianto, il Comune avrà diritto ad una penale pari a euro 1.000,00 per ogni giorno di irregolarità. La penale maturata, previa contestazione formale al Concessionario, potrà essere incamerata mediante escussione della cauzione definitiva.

ART. 11 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio dovrà essere svolto dal Concessionario con i propri mezzi tecnici, con proprio personale, attrezzi e macchine, mediante la propria organizzazione. Il Concessionario dovrà dotarsi di tutte le necessarie autorizzazioni, licenze e permessi che il servizio oggetto del presente Capitolato e del bando di gara, nonché le normative vigenti, contemplano.

Il Concessionario è obbligato a servirsi degli impianti, attrezzature e arredi, esclusivamente per l'uso al quale sono destinati e in conformità alle prescrizioni del presente Capitolato.

Per quanto riguarda la gestione di attività verranno osservate le seguenti modalità e condizioni:

- 1) i giorni e gli orari di apertura e chiusura degli impianti nonché le tariffe relative alle varie attività sono determinati dall'Amministrazione Comunale in base alla proposta del gestore e comunque saranno in linea con le tariffe applicate agli impianti sportivi analoghi presenti nei Comuni limitrofi;
- 2) i periodi di apertura e chiusura degli impianti sono quelli di seguito riportati:

STRUTTURA	PERIODO DI APERTURA
Piscine e spogliatoi	1° giugno - 15 settembre
Tennis, calcetto, campi beach volley, spogliatoi	1° giugno - 15 settembre
Tornei	In concomitanza con tornei giovanili, scolastici, corsi di tennis organizzati dal gestore e/o dall'Amministrazione Comunale
Bar	1° giugno – 15 settembre e in concomitanza con iniziative sportive e di tempo libero

Le indicazioni di cui sopra devono intendersi come periodi minimi di apertura; saranno possibili variazioni per cause meteorologiche (chiusura per giornate piovose ma apertura in caso di tempo instabile), per richiesta dell'utenza e per speciali programmazioni in collaborazione con l'Amministrazione Comunale.

Gli orari di apertura e di funzionamento sono di seguito riportati:

STRUTTURA	ORARI
Vasca	Dalle 10.00 alle 20.00
Spogliatoi	Dalle 10.00 alle 20.30
Tennis e calcetto	Dalle 10.00 alle 20.00

Il gestore, nell'ambito di orario di apertura al pubblico dell'impianto natatorio, è autorizzato a organizzare propri corsi di nuoto, altri corsi di discipline sportive, iniziative ludico-ricreative, previa comunicazione all'Amministrazione Comunale.

ART. 12 – DIVIETO DI CESSIONE E DI SUB-CONCESSIONE

E' vietata la cessione, anche parziale, del contratto di concessione e ogni forma di sub - concessione, a qualsiasi titolo, salvo quanto previsto agli artt. 34 e 35 con riguardo rispettivamente alle attività di pubblicità e di somministrazione di alimenti e bevande, pena la decadenza dalla concessione e la conseguente risoluzione del contratto.

Il Concessionario non potrà affidare a terzi i servizi connessi alle attività sportive oggetto della concessione, pena l'immediata risoluzione della concessione. Potranno essere affidati a terzi i servizi accessori e secondari non connessi all'attività sportiva.

In caso di manifestazioni o eventi che richiedono l'uso temporaneo di porzioni dell'impianto da parte di altri soggetti mediante accordi tra questi ed il Concessionario dovrà essere data comunicazione preventiva al Comune.

Resta fermo che il Concessionario rimane unico e solo responsabile della concessione, nonché unico referente nei confronti del Comune di Borgonovo Val Tidone e risponderà in proprio di eventuali inadempimenti da parte dei sub-concessionari/appaltatori/contraenti.

PARTE II

ONERI INERENTI IL CONTRATTO DI CONCESSIONE

ART. 13 – CLAUSOLA SOCIALE

Ai sensi dell'art. 50 del Codice, così come modificato dal D.Lgs n. 56/2017, al fine di promuovere la stabilità occupazionale, nel rispetto dei principi dell'Unione Europea si stabilisce per l'affidatario l'obbligo di assorbire ed utilizzare prioritariamente nell'espletamento del servizio, qualora disponibili, i lavoratori che già vi erano adibiti quali soci lavoratori o dipendenti del precedente gestore, con applicazione dei contratti collettivi di settore di cui all'art. 51 del D.Lgs n. 81/2015, a

condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa prescelta. La situazione del personale attualmente impiegato dal gestore uscente è dettagliata in apposita dichiarazione disponibile a corredo della documentazione di gara.

ART. 14 - ASSICURAZIONI

La gestione del servizio si intende esercitata a completo rischio e pericolo del concessionario e sotto la sua piena ed esclusiva responsabilità.

Il Concessionario è tenuto a sottoscrivere, presso una compagnia di primaria importanza, oltre alla copertura assicurativa obbligatoria stabilita da disposizioni di legge in favore del proprio personale, una polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) e verso prestatori di lavoro (R.C.O.) che dovranno essere mantenute per l'intera durata della concessione.

Il contratto assicurativo dovrà prevedere:

- a) condizioni aggiuntive per i rischi derivanti dall'esercizio all'impianto e a tutte le attrezzature necessarie per lo svolgimento delle discipline sportive nella struttura in gestione;
- b) l'inclusione della responsabilità civile "personale" dei prestatori di lavoro del gestore, compresi gli addetti appartenenti a tutte le figure professionali previste, ai sensi delle vigenti norme che regolano il mercato del lavoro, soci lavoratori di cooperative, tirocinanti, stagisti e compresi altresì altri soggetti al servizio, anche temporaneo, del gestore nell'esercizio delle attività svolte per conto della ditta appaltatrice;
- c) i danni provocati alle strutture e alle cose mobili di proprietà comunale, che il gestore ha in consegna e/o custodia;
- d) l'estensione ai danni derivanti al Comune o a terzi da incendio di cose del concessionario o dallo stesso detenute;
- e) la copertura del pagamento del canone per tutta la durata della concessione;
- f) la copertura dell'importo derivante dall'effettuazione delle migliorie e dei lavori di manutenzione straordinaria dichiarati in offerta.

Nella garanzia di R.C.O. si dovranno comprendere tutte le figure di prestatori di lavoro, previste dalle vigenti norme che regolano il mercato del lavoro, che svolgono la propria attività al servizio del gestore.

Il testo da adottare dovrà comprendere il «danno biologico».

La garanzia dovrà comprendere anche l'estensione alle malattie professionali.

Il massimale della R.C.T./R.C.O. non potrà essere inferiore a € 5.000.000,00 con il limite di € 5.000.000,00 prestatore di lavoro.

Il Concessionario deve altresì provvedere con propria polizza assicurativa alla copertura dei:

- a) danni da incendio, garanzie complementari e accessorie, eventi speciali e altri danni;
- b) danni da furto e rapina per le attrezzature di qualsiasi genere e tutte le cose mobili di proprietà del gestore o di terzi, che si trovano nell'ambito della struttura comunale in gestione.

Nella polizza "Incendio e altri eventi" deve essere inclusa la clausola di "rinuncia" da parte dell'assicuratore alla rivalsa nei confronti del Comune di Borgonovo.

La stipula del contratto d'affidamento del servizio di gestione è subordinata alla consegna al Comune di copia delle polizze di cui sopra.

ART. 15 - CAUZIONE DEFINITIVA

Ai sensi del D.Lgs. 50 n. 2016 art. 103 con la stipula del contratto ed a garanzia degli obblighi assunti, il Concessionario deve costituire una "*garanzia definitiva*" in favore del Comune di Borgonovo Val Tidone di importo pari al 10% del valore del contratto (al netto degli oneri fiscali), sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3 del medesimo D.Lgs.

Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria.

Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con rialzi superiori al dieci per cento, la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento.

Ove il rialzo sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di rialzo superiore al venti per cento.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento di tutte le obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

In particolare, la garanzia rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Concessionario, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che il Comune, fermo restando quanto previsto nel successivo articolo "Penali", ha diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia.

Qualora l'ammontare della garanzia definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'Aggiudicatario deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dal Comune. Il provvedimento con cui sia stata disposta la trattenuta della cauzione viene comunicato alla ditta mediante raccomandata A.R. con invito a reintegrare la cauzione stessa.

In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, il Comune ha facoltà di dichiarare risolto il Contratto, e la cauzione verrà escussa nella misura intera.

ART. 16 - SPESE, IMPOSTE e TASSE

Tutte le spese, imposte e tasse, nessuna eccettuata, inerenti e conseguenti alla stipulazione, scritturazione, bolli e registrazione del contratto di concessione della gestione, ivi comprese le eventuali variazioni e integrazioni nel corso della sua esecuzione, sono a carico del concessionario.

PARTE III

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO

ART. 17 – UTILIZZO DELLA PISCINA

Il Concessionario deve garantire apposito e idoneo servizio d'informazione e prenotazione delle attività durante il periodo d'apertura dell'impianto.

Il Concessionario può utilizzare il complesso medesimo per la realizzazione, a propria completa e totale responsabilità, di iniziative sportive e non sportive, gratuite o a pagamento, purché compatibili con la destinazione e il normale stato di conservazione delle strutture e degli impianti e senza pregiudizio alcuno per gli stessi. Per la realizzazione di tali iniziative il gestore deve preventivamente inoltrare comunicazione richiesta scritta all'Amministrazione nonché, ove richiesto dalla normativa vigente, di volta in volta, il rilascio da parte dei competenti uffici comunali dell'apposita licenza e/o delle autorizzazioni previste dalle vigenti leggi e in particolari dal Testo Unico Legge Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.). Il richiedente dovrà quindi farsi carico di ogni onere connesso per la predisposizione delle documentazioni tecniche ed amministrative necessarie per l'acquisizione del parere degli organi di controllo. Gli spazi di attività sportiva e la densità di affollamento devono intendersi quelli definiti all'art. 14 del D.M. 18 marzo 1996, modificato e integrato dall'art. 19 del D.M. 6 giugno 2005.

Il Comune è sollevato da ogni responsabilità od onere eventualmente derivante dalla mancata idoneità della struttura all'attività che il concessionario o il suo avente causa intenda svolgere.

ART. 18- MODALITA' GESTIONALI E DI UTILIZZO DELLA PISCINA

La gestione della struttura, oltre a quanto disposto dal presente Capitolato, è regolata da quanto proposto nell'offerta qualitativo-tecnica in sede di gara.

Ogni variazione o integrazione deve essere concordata tra le parti e approvata formalmente dal Comune che ne determina anche la decorrenza.

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di utilizzare la struttura in occasione di eventi e/o manifestazioni organizzate o patrocinate da questo Ente in numero di 2 giornate annue; il Concessionario, in tali occasioni, dovrà provvedere ad assicurare il personale necessario per l'apertura, la sorveglianza, la pulizia e la chiusura dell'impianto.

Il Concessionario dovrà inoltre prevedere la fruibilità gratuita dell'impianto da parte di disabili e accompagnatori/educatori nel caso il Comune organizzasse in proprio, iniziative post scolastiche (centri estivi)

ART. 19 – CORSI E ATTIVITA' DI PROMOZIONE SPORTIVA

Per favorire la promozione dell'attività sportiva, il gestore è tenuto a organizzare corsi, di apprendimento e perfezionamento, attinenti le discipline sportive connesse all'impianto in gestione ovvero con lo stesso compatibile.

In particolare il gestore si impegna a:

- 1) organizzare manifestazioni ricreative e sportive sotto la guida del Comune;
- 2) dare la disponibilità all'organizzazione di corsi di nuoto per i Centri Estivi del Comune;
- 3) organizzare attività ricreativo-sportive e di tempo libero soprattutto per i ragazzi e giovani;
- 4) prestare attenzione all'uso degli impianti da parte delle categorie deboli: anziani e disabili per i quali dovrà organizzare attività in acqua.

Oltre alla normale gestione dell'impianto, il gestore dovrà svolgere presso la piscina le seguenti attività:

- 1) organizzazione di corsi di nuoto riservati ai bambini dai 3 ai 6 anni utilizzando la vasca piccola, prevedendo convenzioni con gli asili;
- 2) corsi di nuoto e ginnastica in acqua per adulti nelle ore meridiane e serali;
- 3) effettuazione di convenzioni con organizzatori che operano con i ragazzi per la gestione del loro tempo libero, compresa l'Amministrazione che organizza i centri estivi;
- 4) sigla di accordi con il Centro Pensionati per l'eventuale organizzazione di corsi di nuoto e di ginnastica in acqua a loro riservati;
- 5) messa a disposizione dei lavoratori le strutture della piscina cui potranno accedere con prezzi convenzionati negli orari di pausa pomeridiana;

- 6) organizzazione di animazione con giochi in acqua ed eventuali gare di nuoto. A richiesta degli utenti apertura serale dalle 21.00 alle 23.00. Le aperture serali facoltative saranno al massimo due o tre settimanali in quanto la depurazione ed il trattamento dell'acqua abbisogna di tempi lunghi (24-26 ore) per essere tecnicamente efficace.

ART. 20 - LOCALI E ATTREZZATURE

I locali e gli impianti messi a disposizione dovranno essere gestiti e utilizzati con la cura del buon padre di famiglia e restituiti, al termine della gestione, nelle medesime condizioni iniziali, fatto salvo il normale deperimento d'uso.

Il rischio di eventuali furti o sottrazioni, perdite o danneggiamenti, resta a totale carico del Concessionario, al quale compete la responsabilità della conservazione e della custodia dei beni per tutta la durata del contratto.

Le attrezzature e gli arredi degli impianti dovranno essere conformi a tutte le norme in materia di prevenzione degli infortuni e tenuti in perfetto stato di pulizia.

ART. 21 - CUSTODIA DI COSE MOBILI DI PROPRIETÀ DEL CONCESSIONARIO

L'Amministrazione non intende costituirsi in alcun modo depositaria di cose mobili, oggetti, attrezzature di proprietà del Concessionario detenuti dallo stesso negli immobili della struttura, rimanendo tale custodia e la conservazione a totale di lui carico, rischio e pericolo, senza responsabilità dell'Amministrazione comunale né per mancanze, sottrazioni, né per danni provenienti per qualsiasi altra causa.

PARTE IV

OBBLIGHI E DIRITTI DEL CONCESSIONARIO

ART. 22 - OBBLIGHI GENERALI

La gestione complessiva dovrà essere svolta direttamente dal Concessionario con propri mezzi e propria struttura tecnico-operativa. Il Concessionario è l'unico responsabile nei confronti dell'Amministrazione comunale, nell'ambito della gestione e funzionamento della struttura.

La gestione della piscina comunale comporterà per il Concessionario l'assunzione dei seguenti obblighi:

- a) gestione complessiva dell'impianto sportivo secondo le caratteristiche del medesimo, che risulta essere composto da: 2 vasche, 1 area verde circostante la piscina con campi da beach volley e attrezzature campo giochi bimbi, 2 campi polivalenti per tennis e calcetto scoperti completi di recinzione, 2 spogliatoi, 1 locale bar, 1 locale caldaia e impianto tecnologico;

- b) realizzazione e gestione di un nuovo pozzo idrico a servizio delle piscine comunali e dell'annesso stadio comunale per migliorare le prestazioni dell'impianto stesso;
- c) l'ordinaria manutenzione di tutte le strutture comprese gli impianti elettrici e di erogazione. In particolare sarà cura del gestore assicurare tutte le procedure necessarie ad evitare danni del gelo sull'impianto tecnologico con lo svuotamento, ove necessario, dell'impianto, con l'aggiunta di antialghe e antigelo nella vasca e con lo svuotamento e oliatura delle rubinetterie degli spogliatoi;
- d) trattamento dell'acqua delle vasche in conformità alla normativa vigente in materia d'impianti natatori pubblici. In particolare il Concessionario dovrà provvedere ad assicurare il rispetto di tutte le disposizioni previste dall'Accordo sancito in data 16/01/2003 tra Stato e Regioni – recepito con Delibera della Giunta regionale n° 1092 del 18.07.05 - avente ad oggetto: "*Requisiti di gestione, controllo e sicurezza ai fini igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio*". Il Comune ha facoltà di richiedere in qualsiasi momento al gestore controlli di laboratorio, dal punto di vista chimico-batterologico, delle acque contenute nelle vasche. L'analisi dei campioni deve essere effettuata presso un laboratorio individuato dal concessionario, previo benestare dell'Amministrazione comunale. I costi per il prelievo dei campioni e le analisi degli stessi sono a totale carico del gestore;
- e) manutenzione dell'area verde con potature primaverili, semina e concimazione dei prati; taglio erba a regola d'arte (almeno una volta alla settimana durante il periodo di balneazione) e annaffiatura quando necessario e negli orari più opportuni; la manutenzione del verde dovrà protrarsi anche nel periodo di chiusura con rastrellatura e raccolta foglie, con trattamenti anti muschio dove necessario, disinfestazione dalle api e dalle zanzare prima dell'apertura al pubblico degli impianti;
- f) pulizia della struttura relativa alle superfici interne degli spogliatoi in modo tale da renderli idonei dal punto di vista igienico-sanitario;
- g) pulizia degli spazi esterni limitrofi alla struttura;
- h) pulizia di tutti i locali e dei servizi igienici annessi con l'uso di prodotti specifici, anche disinfettanti, in modo da garantire costantemente il decoro e l'igienicità degli ambienti;
- i) pulizia dei beni mobili e delle attrezzature presenti nella struttura mediante asportazione delle polveri;
- j) pulizia del locale bar;
- k) allontanamento giornaliero dei rifiuti derivanti dall'attività agonistica e non, e dalla gestione del locale bar;

- l) apertura, chiusura, conduzione della struttura secondo quanto stabilito dal presente Capitolato. Tutto ciò anche durante gli orari in cui la struttura verrà utilizzata direttamente e gratuitamente dal Comune o da terzi autorizzati;
- m) organizzazione di corsi di nuoto ed altri corsi di discipline sportive praticabili in acqua e non, anche congiuntamente ad iniziative ludico – ricreative;
- n) custodia della struttura, degli impianti, attrezzature, materiali in essa esistenti o che ivi saranno collocati, nonché il ripristino o sostituzione di tutti gli arredi che risultino deteriorati o danneggiati dall'uso anche non corretto o dalla scarsa sorveglianza, nonché responsabilità per la perdita o deterioramento di valori, oggetti d'uso o altro lasciati all'interno della struttura;
- o) scrupolosa osservanza delle norme vigenti, o che in prosieguo dovessero essere emanate sia in materia igienico-sanitaria, sia per la prevenzione degli infortuni e degli incendi nel rispetto della normativa vigente;
- p) presentazione della comunicazione di inizio attività della piscina all'Autorità Sanitaria Locale, ottenimento di ogni eventuale autorizzazione sanitaria e non necessaria all'attività di somministrazione di alimenti e bevande;
- q) pagamento delle utenze di pertinenza dell'impianto, previa volturazione dei relativi contratti a proprio carico, e di tutti gli oneri riferiti alla gestione nonché le spese relative alla tassa rifiuti secondo quanto previsto dal regolamento comunale;
- r) richiesta da parte del Concessionario ed ottenimento delle autorizzazioni amministrative che fossero obbligatorie per legge per il regolare funzionamento della struttura;
- s) pagamento degli oneri, permessi e tasse riguardanti il funzionamento della struttura;
- t) utilizzo degli istruttori, degli allenatori e di ogni altra tipologia di personale, anche in forma di collaborazione o di volontariato, nel rispetto della normativa vigente in materia. In applicazione al D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche, i presidenti delle società sportive, equiparati a datori di lavoro, anche se hanno volontari e non dipendenti devono nominare:
 - un responsabile del servizio prevenzione e protezione
 - l'addetto/i antincendio
 - l'addetto/i al pronto soccorso
- u) garanzia all'Amministrazione comunale dell'utilizzo gratuito della struttura nel numero di 2 giornate annue per lo svolgimento di manifestazioni a cura dell'Amministrazione stessa;
- v) pagamento del canone;
- w) stipulazione delle polizze assicurative secondo quanto definito nel presente Capitolato;

- x) ininterrotta vigilanza sulle attività e gli utenti durante il periodo di permanenza all'interno della struttura;
- y) attivazione, a proprie cure e spese, di un servizio di medicazione e primo soccorso presso la struttura, mantenendo a disposizione degli utenti i necessari materiali di primo intervento e soccorso previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza;
- z) assistenza bagnanti, che deve essere assicurata secondo quanto disposto dalla vigente normativa in materia di sicurezza per l'esercizio d'impianti natatori utilizzando personale abilitato alle operazioni di salvataggio e di primo soccorso.

Gli assistenti bagnanti devono garantire anche:

- il rispetto delle norme vigenti per l'accesso alla piscina attraverso una costante opera d'educazione degli utenti volta anche ai temi della sicurezza e del benessere durante il tempo di permanenza nell'impianto;
- il regolare funzionamento e la puntuale fruizione da parte dei bagnanti dei presidi di bonifica dei frequentatori.

Per un ottimale svolgimento dei loro compiti, gli assistenti bagnanti devono indossare vestiario recante apposita scritta di riconoscimento;

- aa) intervento tempestivo di personale tecnico responsabile del funzionamento della struttura per qualsiasi deterioramento, incidente o anomalia che si verifichi, al fine di eliminare gli inconvenienti ed eventuali cause di pericolo per gli utenti;
- bb) costante attività d'informazione e promozione della struttura, dell'attività sportiva programmata e delle iniziative organizzate all'interno della stessa.

Previa richiesta e formale autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, è data facoltà al Concessionario di apportare alla struttura, a sue cure e spese, quelle modifiche che ritenesse utili a migliorare la struttura stessa, gli impianti e la gestione delle attività o a ridurre il costo d'esercizio. Tutti i materiali e le apparecchiature introdotti per la realizzazione di tali migliorie diverranno di proprietà comunale e al termine dovranno essere consegnati in condizione d'efficienza senza pretesa d'alcun compenso, neppure a titolo d'indennità o risarcimento.

Resta a carico del Concessionario l'alea economica finanziaria della gestione del servizio nel suo complesso nel rispetto delle clausole contrattuali della concessione.

Non potranno essere apportate innovazioni e modificazioni nello stato della struttura oggetto della presente concessione, senza specifica autorizzazione formale dell'Amministrazione comunale.

In caso di esecuzione di lavori non autorizzati è fatto obbligo alla società concessionaria il ripristino immediato dei manufatti e dei luoghi alla situazione originaria. L'Amministrazione comunale si riserva tuttavia a proprio insindacabile giudizio la facoltà in ragione della gravità del

fatto o del ripetersi di realizzazioni abusive, di adottare provvedimenti che potranno portare fino alla revoca della concessione.

ART. 23 - SICUREZZA IGIENICO SANITARIA

L'impianto natatorio nel suo complesso dovrà essere gestito e mantenuto osservando i necessari requisiti igienico-sanitari-ambientali, garantendo la dotazione degli addetti, dei dispositivi di legge ed i controlli secondo quanto stabilito dall'Atto d'Intesa tra Stato e Regioni relativo agli aspetti igienico-sanitari concernenti la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio nonché in base a quanto contenuto nel Piano di conduzione tecnica.

Dovranno essere rispettate tutte le norme vigenti in materia di impiantistica sportiva nonché tutte le disposizioni che potranno essere emanate a livello nazionale, regionale o provinciale o comunale durante la concessione.

Il Comune, allo scopo di verificare il rispetto degli obblighi derivanti dal presente articolo, potrà effettuare in qualsiasi momento, sopralluoghi, controlli e campionature ed ispezioni nei locali direttamente o tramite il Servizio di igiene e sanità dell'AUSL territoriale, fatte salve le ispezioni di competenza di detto Servizio.

A carico del Concessionario sono tutti i prodotti e le attrezzature che devono essere utilizzati o installati negli ambienti e la loro manutenzione in perfetta efficienza per tutta la durata della concessione.

Eventuali adeguamenti che si rendano necessari a seguito dell'entrata in vigore di norme sopravvenute sono ad esclusivo carico del Concessionario.

Il Concessionario, oltre alle verifiche di legge, dovrà costantemente verificare la sicurezza degli impianti e la salubrità degli ambienti di lavoro al fine di evidenziare, attuare e promuovere ogni intervento atto ad eliminare eventuali rischi conseguenti l'esercizio dell'impianto o contingenti le varie attività.

ART. 24- RESPONSABILITÀ

Il Concessionario sarà comunque responsabile d'eventuali danni arrecati alla struttura, agli impianti e ai beni esistenti nonché d'ogni altro danno arrecato a persone o cose a causa della realizzazione degli interventi e delle attività oggetto della concessione. Il Concedente non assume responsabilità conseguenti ai rapporti del Concessionario con i suoi appaltatori, fornitori e terzi in genere, dovendosi intendere tali rapporti esclusivamente intercorsi tra il Concessionario e detti soggetti, senza che mai si possa da chiunque assumere una responsabilità diretta o indiretta del concedente.

E' espressamente fatto divieto al Concessionario (ed ad ogni altro soggetto a lui collegato), per qualsiasi motivazione o finalità, concedere in garanzia, pegno o ipoteca tutte e o parte delle strutture, infrastrutture e degli arredi ed attrezzature, rientranti nell'oggetto della concessione e comunque realizzate in forza dell'aggiudicazione della concessione.

Il Concessionario sarà responsabile, civilmente e penalmente, dell'incolumità e sicurezza del proprio personale, di quello dell'Amministrazione comunale e di terzi eventualmente presenti nei luoghi di lavoro, tenendo sollevato il Comune da ogni responsabilità e conseguenza derivante da infortuni avvenuti in dipendenza dell'esecuzione del servizio oggetto della presente concessione; a tal fine dovrà adottare, nell'esecuzione dei lavori, tutti gli accorgimenti, cautele e provvidenze necessari allo scopo.

ART. 25- ESECUZIONE D'UFFICIO

In caso d'interruzione totale o parziale del servizio di cui al presente Capitolato, qualsiasi ne sia la causa, anche di forza maggiore, il Comune ha facoltà di provvedere alla gestione del servizio medesimo, sino a quando siano cessate le cause che hanno determinato la circostanza, sia direttamente sia indirettamente, a rischio e spese del Concessionario, avvalendosi, eventualmente, anche dell'organizzazione dell'impresa e ferme restando a carico della stessa tutte le responsabilità derivanti dall'avvenuta interruzione.

ART. 26 – DIREZIONE DEL SERVIZIO E DELL'IMPIANTO

La direzione del servizio e della struttura devono essere affidati ad un responsabile con qualifica professionale idonea a svolgere tale funzione.

L'ufficio di direzione deve essere localizzato all'interno dell'impianto. Il direttore del servizio deve mantenere un costante contatto con i responsabili del Servizio Sport dell'Amministrazione comunale per il controllo dell'andamento del servizio.

In caso d'assenza o impedimento del direttore, il gestore deve provvedere alla sua sostituzione con un altro direttore d'adeguata professionalità, dandone immediata comunicazione al Comune.

ART. 27 - ORGANICO DEL PERSONALE

L'organico del personale, per tutta la durata del contratto, deve essere quello dichiarato in sede di gara dall'impresa in termini di consistenza numerica, mansioni, livello professionale, fatte salve eventuali variazioni conseguenti ad una diversa organizzazione del servizio richiesta o approvata dall'Amministrazione comunale.

Il Concessionario garantirà la più idonea flessibilità organizzativa in dipendenza delle necessità d'adeguamento del servizio tempestivamente richieste dall'Amministrazione comunale.

ART. 28 - PERSONALE

Il Concessionario dovrà assicurare il servizio con proprio personale.

Tutto il personale impiegato per il servizio deve possedere adeguata professionalità riconosciuta da appositi brevetti rilasciati dalle Autorità competenti (CONI, F.I.N., ecc.), ai sensi del D.M. 10/09/86 e conoscere le fondamentali norme di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro. A tal fine, la società deve effettuare costante attività di formazione del personale dipendente e degli eventuali collaboratori. L'amministrazione comunale si riserva il diritto di chiedere per iscritto al gestore la sostituzione del personale impiegato qualora ritenuto non idoneo al servizio o inadatto anche sotto il profilo del corretto rapporto con gli utenti della struttura. In tal caso la società provvederà a quanto richiesto, entro il termine massimo di quindici giorni, senza che ciò possa costituire un maggior onere. All'Amministrazione comunale dovranno obbligatoriamente essere comunicati per iscritto, prima dell'inizio del servizio e con la massima celerità:

- a) il nominativo dell'incaricato responsabile della buona esecuzione del servizio, al quale l'Amministrazione comunale potrà rivolgersi per eventuali osservazioni e proposte (referente della concessione);
- b) l'elenco del personale impiegato nel servizio, specificando la qualifica e le mansioni svolte. Il Concessionario dovrà limitare al massimo l'avvicendamento del personale nei vari posti di lavoro e dovrà in ogni caso comunicare al Comune ogni variazione relativa a quanto richiesto nel presente articolo.

Il Concessionario è tenuto all'osservanza del segreto sul contenuto degli atti e dei documenti, sui fatti e sulle notizie riguardanti l'attività dell'amministrazione di cui sia venuto a conoscenza per ragioni di servizio.

ART. 29 - PREVENZIONE SICUREZZA E ANTINFORTUNISTICA

Il Concessionario deve attuare l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alla prevenzione e degli infortuni sul lavoro D. Lgs 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

Il Concessionario si fa carico di adottare opportuni accorgimenti tecnici, pratici ed organizzativi, volti a garantire la sicurezza sul lavoro dei propri addetti e di coloro che dovessero collaborare, a qualsiasi titolo, con gli stessi.

ALLEGATO "2"

Tutte le attrezzature impiegate dovranno essere rispondenti alle vigenti norme di legge e di sicurezza.

Il Concessionario:

- deve nominare il Responsabile incaricato del Servizio di Prevenzione e Protezione sui luoghi di lavoro il cui nominativo dovrà essere, tempestivamente, comunicato al Comune;
- deve predisporre il piano di valutazione dei rischi sui luoghi di lavoro ed attuarne i contenuti, come l'affissione di una planimetria di orientamento, di tabelle di istruzioni, ecc..
- deve tenere costantemente aggiornato e disponibile il registro dei controlli periodici;
- deve predisporre il piano di evacuazione;
- in attuazione dell'art 6 del D.M. 10 Marzo 1998, deve provvedere alla designazione dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle Misure di Prevenzione Incendi e a farsi carico dell'onere del conseguimento per gli stessi dell'attestato di idoneità tecnica di cui all'art. 3 Legge 609/96. I nominativi delle persone designate e copia dell'attestato dovranno essere comunicate al Servizio Sport e Tempo libero con l'obbligo del relativo aggiornamento in caso di successivi cambiamenti.

Il Concessionario deve porre in essere nei confronti dei propri dipendenti e di quelli da essa eventualmente gestiti, tutti i comportamenti dovuti, per imporre il rispetto delle normative disposte a tutela della sicurezza ed igiene del lavoro e dirette alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.

ART. 30 - PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D. Lgs n. 196/2003, con la sottoscrizione del presente contratto l'Aggiudicatario assume le funzioni e gli obblighi del "Responsabile del Trattamento" dei dati personali dei quali entra legittimamente in possesso per il buon adempimento dell'oggetto contrattuale.

I soggetti che a qualunque titolo operano per conto dell'Aggiudicatario sono qualificati "incaricati del trattamento" dei dati personali.

L'Aggiudicatario si obbliga al trattamento dei dati personali di cui entra legittimamente in possesso per i soli fini dedotti nel contratto e limitatamente al periodo contrattuale, esclusa ogni altra finalità, impegnandosi alla distruzione delle banche dati non più utili per le finalità proprie.

L'Aggiudicatario s'impegna ad adottare le misure di sicurezza necessarie e si obbliga ad allertare il titolare in caso di situazioni anomale o di emergenze.

L'Aggiudicatario acconsente l'accesso del committente/titolare o di suo fiduciario al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alle modalità del trattamento e all'applicazione delle norme di sicurezza adottate.

L'Aggiudicatario garantisce che il trattamento dei dati personali venga effettuato nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali.

ART. 31 – OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO

I collaboratori a qualsiasi titolo del Concessionario sono tenuti al rispetto, in quanto compatibili, degli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei pubblici dipendenti approvato con D.P.R. 62/2013 e dal Codice di Comportamento del Comune di Borgonovo Val Tidone approvato con deliberazione della G.C. n. 160 del 31.12.2013.

La violazione dei suddetti obblighi comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione della violazione la stessa sia ritenuta grave.

ART. 32 - RELAZIONE SULLO STATO E SULL'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI – RENDICONTO

Il Concessionario ha l'obbligo di presentare annualmente al Servizio Sport e Tempo libero e al Servizio Tecnico del Comune, entro il 31 gennaio di ogni anno, una specifica relazione sullo stato di manutenzione e conservazione degli impianti sportivi e tecnologici nonché copia dei rapporti delle verifiche di legge. La relazione tecnica dovrà riportare lo stato di manutenzione generale, indicare le date e i risultati delle ispezioni periodiche agli impianti, così come previsto dalle norme vigenti.

Alla relazione dovrà inoltre essere allegata copia del registro delle verifiche periodiche e dei controlli relativi all'efficienza degli impianti, dei presidi di sicurezza ed antincendio e l'elenco nominativo del personale utilizzato per l'esercizio e per la manutenzione della struttura.

Inoltre, sempre entro il 31 gennaio di ogni anno il Concessionario ha l'obbligo di comunicare:

- l'elenco degli interventi di manutenzione ordinaria effettuati nel corso dell'anno precedente, oppure la mancata effettuazione di interventi;
- l'elenco dei beni strumentali da esso eventualmente acquistati ed in dotazione alla struttura alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.

Ogni anno, entro il 31 gennaio, il gestore dovrà inoltre fornire al Comune un rendiconto della gestione dell'anno precedente, evidenziando in particolare, oltre ai dati economici (compresi quelli relativi ai consumi di acqua, energia elettrica, gas metano e tutte le spese di consumo a carattere ricorrente – es. prodotti per pulizia, prodotti chimici ecc.), le attività svolte, i dati di affluenza disaggregati per singole fasce di utenza, le fasce di utenza coinvolte, gli orari di utilizzo degli spazi acqua da parte delle associazioni e del pubblico, con indicazione delle attività svolte, i risultati

agonistici eventualmente realizzati e qualsiasi informazione ritenuta utile ai fini della valutazione del servizio.

Entro la stessa data il concessionario ha altresì l'obbligo di presentare la situazione contabile analitica della gestione dell'impianto.

ART. 33 – PROVENTI DELL'ATTIVITA' – TARIFFE

Al Concessionario spettano :

- le entrate derivanti dalle tariffe (aggiornate annualmente) applicate per l'utilizzo dell'impianto sportivo;
- le entrate derivanti dalla gestione del locale bar;
- le entrate derivanti dalle tariffe (aggiornate annualmente) applicate per l'utilizzo dei servizi accessori (tennis e calcetto)
- le entrate derivanti dallo sfruttamento pubblicitario dell'impianto, qualora autorizzato dall'Amministrazione Comunale, nel rispetto della normativa, dei regolamenti e delle disposizioni vigenti.

Prima dell'inizio dell'attività il Concessionario dovrà richiedere ogni licenza ed autorizzazione necessaria affinché l'impianto possa essere utilizzato in conformità alla sua destinazione, agibilità ed omologazione secondo quanto previsto nel presente Capitolato ed in tutta la documentazione depositata agli atti presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Borgonovo Val Tidone.

Qualora per condizioni climatiche particolarmente avverse l'impianto non potesse essere sempre agibile o il suo utilizzo risultasse comunque limitato, il concessionario non potrà pretendere dall'Amministrazione Comunale alcun indennizzo né alcuno sconto sul canone dovuto.

Art. 34 - PUBBLICITA'

Il Concessionario ha il diritto di esporre targhe, scritte e insegne pubblicitarie, e di effettuare pubblicità sonora, radiofonica e televisiva entro il perimetro della struttura, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia. E' esclusa qualsiasi forma di propaganda a favore di partiti, movimenti politici in genere, portatori di interessi particolari (non diffusi) e fatto salvo quanto disposto dalla normativa vigente. È fatto obbligo al Concessionario di osservare le disposizioni che saranno impartite dai competenti uffici comunali, in ordine all'ubicazione e alle modalità di collocazione e di esecuzione della pubblicità.

Il Concessionario può sub- concedere a terzi l'esercizio della pubblicità, previa autorizzazione da parte dell'Amministrazione comunale.

L'Amministrazione comunale avrà facoltà di diniego qualora ricorrano motivi di contrasto con l'interesse comunale e pubblico, nonché per esigenze di decoro, di decenza, di morale collettivamente condivisa.

Il Comune è sollevato da qualsiasi responsabilità di ogni ordine e grado per eventuali danni che, a causa dell'installazione di mezzi pubblicitari, potranno essere arrecati a persone o cose.

Art. 35 – ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

Il locale bar sarà messo a disposizione nello stato di fatto in cui si trova e saranno a carico del Concessionario tutti i mobili, gli arredi e le attrezzature necessarie per il funzionamento del servizio bar. La gestione dovrà essere eseguita nell'osservanza di tutte le regole che tale attività comporta, praticando prezzi calmierati e comunque non superiori a quelli praticati e stabiliti dai sindacati di categoria nella stessa zona, con l'impegno ad esporre al pubblico il relativo listino. I ricavi sono di esclusiva pertinenza del Concessionario. Il servizio di bar, essendo a esclusivo servizio dell'utenza della struttura, dovrà osservare orario di apertura e chiusura concomitante con l'orario di utilizzo dell'impianto. Le autorizzazioni sono operanti limitatamente al periodo del contratto, essendo strettamente vincolate e strumentali all'attività della struttura affidata in gestione.

Il Concessionario è autorizzato a concedere in affitto il ramo d'azienda, previa autorizzazione dell'Amministrazione comunale, relativo all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande a terzi, i quali potranno esercitare l'attività stessa previa presentazione di apposita segnalazione certificata di inizio attività; il subentrante dovrà essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 71 del D. Lgs. 26.03.2010 n. 59. Il titolo per l'esercizio dell'attività non potrà essere ceduto o trasferito ad altri soggetti ad eccezione del Concessionario.

Nei rapporti tra Concessionario o sub- Concessionario il Comune sarà completamente estraneo e non assume alcuna responsabilità conseguente ai rapporti tra i due soggetti.

In alcun modo, l'esercizio del punto di ristoro potrà costituire vincolo, o motivo di richiesta di indennizzo o risarcimento nei confronti del Comune, qualora per qualsiasi ragione sia anticipatamente risolto il rapporto concessorio.

PARTE V

OBBLIGHI MANUTENTIVI – INVESTIMENTI

ART. 36 - MANUTENZIONE ORDINARIA

Il Concessionario dovrà provvedere all'effettuazione di tutte le opere di manutenzione ordinaria che saranno necessarie per mantenere e/o ripristinare il buono stato di conservazione della struttura, dei

beni, delle attrezzature esistenti e degli impianti tecnologici, anche in ottemperanza a norme sopravvenute, nonché ad assicurare l'ottimale funzionamento delle attrezzature e degli arredi, provvedendo anche alla sostituzione degli stessi, ove necessario, secondo le modalità e i tempi indicati nel presente Capitolato, nonché secondo quanto indicato nel Progetto organizzativo presentato in sede di gara.

Per interventi di manutenzione ordinaria si intendono anche gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture e degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.

In caso di malfunzionamento delle attrezzature e degli impianti il Concessionario dovrà provvedere a ripristinarne la funzionalità immediatamente e comunque nei tempi tecnici necessari.

In caso di inadempimento circa gli obblighi sopra citati il Comune avrà la facoltà di provvedere direttamente, con rimborso di tutte le spese sostenute, purché ne dia contemporaneamente avviso al gestore e fatta salva l'applicazione delle sanzioni e penali.

Il Concessionario può apportare a proprie spese modifiche migliorative agli impianti. Esse dovranno essere preventivamente concordate con l'Amministrazione comunale e subordinate all'approvazione della stessa.

ART. 37 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Spetta al Comune la manutenzione straordinaria dell'impianto, di tutte le sue pertinenze interne ed esterne, dei beni, delle attrezzature esistenti nella struttura affidata in concessione e degli impianti tecnologici, fatti salvi gli interventi di cui all'articolo successivo. Per manutenzione straordinaria si intendono le opere o le modifiche riguardanti il consolidamento, il rinnovamento sostanziale, la sostituzione di parti strutturali dell'edificio; la realizzazione o la sostituzione integrale delle attrezzature e degli impianti tecnologici; le modifiche dell'assetto distributivo dell'unità immobiliare.

ART. 38 - INTERVENTI/INVESTIMENTI OBBLIGATORI

Il Concessionario, fermo restando l'obbligo di eseguire gli interventi di manutenzione ordinaria minimi previsti nel Capitolato, dovrà realizzare un nuovo pozzo idrico a servizio delle piscine comunali e dell'annesso stadio comunale per migliorare le prestazioni dell'impianto stesso con la conseguente riduzione di costi e consumi: all'atto della presentazione della domanda di partecipazione alla presente procedura, il concorrente dovrà fornire un progetto riguardante il pozzo succitato che dovrà essere realizzato durante la concessione, con le caratteristiche tecniche, il

periodo di esecuzione, le modalità esecutive, la durata dei lavori e le altre condizioni tecnico-esecutive che verranno dettagliatamente descritte nel progetto medesimo.

ART. 39 - MODALITA' DI ATTUAZIONE

La realizzazione dei lavori di cui ai punti A.3) PROGETTO DI FATTIBILITA' PER LA REALIZZAZIONE DEL POZZO e A.4) PROGETTO MIGLIORATIVO riportati nelle premesse, sarà subordinata all'approvazione da parte dell'Amministrazione Comunale di apposito progetto esecutivo previa acquisizione degli eventuali pareri, redatto da un professionista abilitato, incaricato a cura e spese del Concessionario.

Nessuna modifica, innovazione o trasformazione sarà ammessa senza la preventiva autorizzazione scritta del Comune che, in caso contrario, avrà diritto di pretendere, oltre al risarcimento dei danni, la riduzione in pristino dell'immobile e degli impianti a spese del Concessionario.

L'avvio dei lavori di realizzazione delle migliorie dovrà avvenire entro 30 gg. dalla data di approvazione del progetto da parte dell'Amministrazione comunale.

Oneri a carico del Concessionario per la realizzazione degli interventi

Per l'esecuzione dei lavori di innovazione e/o riqualificazione e/o miglioria, il Concessionario assumerà il ruolo di "Committente" ai sensi dell'art. 89 comma 1 lettera b) del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e sarà tenuto ad incaricare a propria cura e spese:

- un progettista abilitato
- un "Responsabile dei lavori" ai sensi dell'art. 89 comma 1 lettera c) del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
- un direttore dei lavori abilitato
- un coordinatore per la sicurezza abilitato.

I nominativi dei tecnici sopra indicati dovranno essere comunicati all'Amministrazione Comunale prima dell'inizio dei lavori.

Il Concessionario non potrà apportare modifiche al progetto approvato; eventuali varianti dovranno essere preventivamente autorizzate dal Comune e, ancorché comportino delle migliorie rispetto al progetto, saranno a totale carico del Concessionario.

Alla fine dei lavori il Concessionario dovrà presentare al Comune il certificato di regolare esecuzione, completo della rendicontazione delle spese sostenute e tutta la documentazione necessaria al rilascio delle autorizzazioni relative all'agibilità dei locali.

Il Comune procederà all'accettazione dei lavori eseguiti e conseguente acquisizione delle opere al patrimonio comunale.

ART. 40 – TERMINI PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO/INVESTIMENTO

Al termine del rapporto concessorio gli investimenti/acquisti operati saranno di diritto acquisiti al patrimonio del Comune e senza onere alcuno.

I singoli progetti esecutivi dovranno prevedere interventi conformi alle prescrizioni tecniche e prestazionali speciali vigenti nelle diverse materie, essere corredati, ove necessario dal piano di sicurezza e sottoposte al preventivo esame dell'Amministrazione comunale – Servizio Tecnico Manutentivo - che provvederà a formulare la propria valutazione, con le eventuali indicazioni modificative e/o sostitutive entro 60 giorni dal ricevimento del progetto completo di ogni sua parte.

Il Concessionario si impegna a produrre gli elaborati corretti o modificati secondo le indicazioni impartite dall'Amministrazione comunale – Servizio Tecnico Manutentivo.

Dette correzioni o modificazioni non dovranno comportare una spesa complessiva inferiore a quanto previsto nel progetto presentato.

Le opere potranno essere iniziate solo dopo la formale approvazione dell'Amministrazione comunale.

Le operazioni di collaudo dovranno essere effettuate, entro 60 gg. dalla comunicazione dell'ultimazione lavori, a spese del Concessionario che dovrà altresì provvedere a trasmetterne copia all'Amministrazione comunale entro 15 gg. dal collaudo stesso unitamente alle certificazioni di legge e dichiarazioni di conformità degli impianti.

PARTE VI

DIRITTI E OBBLIGHI DEL COMUNE

ART. 41 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il Comune committente individuerà al proprio interno, ai sensi di quanto previsto dall'art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016 un direttore dell'esecuzione del contratto che curerà tutti i rapporti con la Ditta concessionaria e verificherà la regolare esecuzione del servizio rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal presente Capitolato Speciale d'Appalto.

ART. 42 - OBBLIGHI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Sono a carico dell'Amministrazione comunale:

- l'effettuazione di lavori di manutenzione straordinaria e di adeguamento normativo funzionale,
- l'assegnazione in uso decennale della struttura,
- la determinazione annuale delle tariffe previo accordo con il Concessionario e a seguito di presentazione di bilancio consuntivo annuale da parte del Concessionario,
- oneri fiscali derivanti dalla proprietà dell'immobile.

ART. 43 – VIGILANZA E CONTROLLI

In ordine al rigoroso rispetto, da parte del Concessionario, degli obblighi derivanti dal presente Capitolato, l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di procedere, senza limiti e obbligo di preavviso direttamente o a mezzo di propri delegati, ad ogni forma di controllo ritenuta necessaria, idonea e opportuna.

E' facoltà dell'Amministrazione effettuare controlli al fine di accertare sia l'idoneità del personale preposto alle attività didattico sportive, che il rispetto delle varie condizioni dell'appalto con particolare riguardo alle condizioni igienico-sanitarie dell'acqua, ed alle condizioni di manutenzione del verde.

L'Amministrazione si riserva la possibilità di verificare in qualsiasi momento e nelle forme ritenute opportune, la regolarità degli incassi.

ART. 44 – PENALI

Le clausole contenute nel presente Capitolato sono tutte obbligatorie e vincolanti.

Ove siano accertati fatti, comportamenti od omissioni che costituiscano violazione del presente Capitolato ovvero violazione di norme o di regolamenti ovvero di quanto offerto in sede di gara che Ove siano accertati fatti, comportamenti od omissioni che costituiscano violazione del presente Capitolato ovvero violazione di norme o di regolamenti ovvero di quanto offerto in sede di gara che possano condurre a disservizio, il Comune contesterà formalmente gli addebiti indicando il termine ritenuto congruo, non inferiore a cinque giorni consecutivi, per eventuali giustificazioni.

Qualora il Concessionario non provveda a fornire le predette giustificazioni, ovvero le stesse non risultassero sufficientemente valide il Comune, valutate la natura e la gravità dell'inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni presentate dal gestore, potrà irrogare, con atto motivato, una penalità, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo.

Eventuali inadempienze ad obblighi derivanti dalla concessione comporteranno l'applicazione delle seguenti penali:

1. Per la mancata esecuzione delle attività di manutenzione e di un adeguato servizio di pulizia e sanificazione stabilite dal presente Capitolato o previste nell'offerta gestionale, entro i termini

ALLEGATO "2"

richiesti per l'esecuzione degli interventi a seguito di formale diffida applicata una penale di Euro 500,00 (euro cinquecento/00);

2. Per ingiustificata chiusura dei locali e degli ambienti in concessione, una penale pari a Euro 300,00 (euro trecento/00) per ogni impianto;

3. Per ogni mancato aggiornamento delle attività di manutenzione secondo le normative vigenti pari a Euro 200,00 (euro duecento/00) per ogni impianto;

4. Per violazione del calendario ed orari concordati, una penale pari a Euro 500,00 (euro cento/00) per l'impianto;

5. Per l'inosservanza delle prescrizioni igieniche e di quelle relative alla sicurezza previste dalla vigente normativa, verrà applicata una penale di Euro 500,00 (euro cinquecento/00), nonché di Euro 300,00 (euro trecento/00) per ogni giorno di eventuale chiusura dell'impianto per adeguamenti conseguenti, fatte salve le responsabilità penali e le sanzioni amministrative che potranno essere comminate dai componenti organismi di controllo.

6. Per l'ingiustificata non ammissione di soggetti all'utilizzo di ogni impianto, una penale Euro 100,00 (euro cento/00) per ogni singolo caso (utente o società).

7. Per comportamento non adeguato del personale nei confronti dei frequentatori dell'impianto o verso i funzionari del Comune o altri incaricati dall'amministrazione di vigilare sull'operato del Concessionario, una penale di Euro 300,00 (euro trecento/00) per ogni singola contestazione.

8. Per ritardata presentazione del consuntivo o della relazione sull'attività entro i termini stabiliti, una penale di Euro 100,00 (euro cento/00) per ogni giorno di ritardo.

9. Per la riscontrata occasionale mancata pulizia dei locali, una penale di Euro 300,00 (euro trecento/00) per ogni contestazione,

10. Per il mancato rispetto delle norme contenute negli artt. 27 e 28 una penale di Euro 250,00 (euro duecentocinquanta/00) per ciascuna violazione.

11. Le penali verranno discrezionalmente incamerate dalla cauzione definitiva con escussione, anche in via parziale, e l'obbligo da parte del Concessionario della sua reintegrazione.

Le penalità per le infrazioni agli obblighi contrattuali, derivanti dal presente Capitolato e dall'offerta presentata in sede di gara, sono irrogate in misura variabile così come stabilito dall'art.7 bis comma 1 del D.Lgs.267/00 a seconda della gravità di ciascuna inadempienza, fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni e così come stabilito dal precedente art. 15 del presente Capitolato Speciale.

In caso di recidiva nell'arco di novanta giorni la penalità già applicata potrà essere aumentata fino al doppio.

Qualora nel corso del rapporto vengano contestati almeno tre inadempimenti dello stesso tipo oppure cinque di tipo diverso nell'arco di un biennio, l'Amministrazione comunale ha il diritto di risolvere il contratto, salvo il risarcimento di tutti i danni patiti. In caso di inadempienze di carattere continuativo (es. chiusura non autorizzata dell'impianto), la penale verrà applicata qualora l'inadempimento si protragga per almeno 5 giorni.

In caso di ritardo nell'esecuzione dei lavori contemplati dall'offerta progettuale presentata in sede di gara, si applica una penale di € 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo. La penale non potrà superare complessivamente il 10% del valore delle opere.

In case di abituale deficienza o negligenza nella conduzione del servizio, il Comune potrà procedere alla risoluzione del contratto così come precisato nel successivo articolo 46.

Il termine di pagamento della penalità da parte del gestore è indicato nel provvedimento di sanzione. Qualora non sia rispettato, l'ammontare della penalità sarà prelevato dal deposito cauzionale.

PARTE VII

CESSAZIONE ANTICIPATA DELLA CONCESSIONE

ART. 45 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Il Concessionario è obbligato a stipulare il contratto a cura dell'Ufficiale rogante del Comune di Borgonovo Val Tidone, nella forma prevista dalle normative vigenti, previo versamento degli eventuali diritti di segreteria, di scritturazione, di registrazione, di bollo e di tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto stesso, nessuna esclusa, entro 60 giorni dall'aggiudicazione e comunque entro quindici giorni dal ricevimento della lettera con la quale il Responsabile del Servizio comunicherà l'ammontare delle predette spese. Nel caso non stipuli e/o non versi i diritti di segreteria e le altre spese inerenti al contratto nei termini fissati, decade automaticamente dall'aggiudicazione e il rapporto obbligatorio verrà risolto con semplice comunicazione scritta del Comune, che porrà a carico dell'Aggiudicatario eventuali ulteriori spese che dovesse affrontare per la stipulazione con altro contraente, fermo restando l'escussione della garanzia costituita.

Il Comune si riserva di far iniziare il servizio alla Ditta concessionaria nelle more della stipulazione del contratto d'appalto. Le ditte concorrenti, con la partecipazione alla gara, accettano questa eventualità senza opporre riserve. Nel caso di ritardo nell'avvio del servizio, il Comune applicherà una penale a carico dell'impresa pari ad € 200,00 (duecento/00) per ogni giorno di ritardo, fatto salvo l'eventuale esercizio da parte del Comune del diritto potestativo unilaterale di risoluzione del rapporto contrattuale o di revoca dell'affidamento del servizio.

ART. 46 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione comunale ha facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c. e fatto salvo l'eventuale risarcimento dei danni, nei seguenti casi:

- sospensione o interruzione del servizio, per qualsiasi causa, esclusa la forza maggiore, per oltre 3 giorni consecutivi;
- abituale deficienza e negligenza nell'espletamento del servizio, accertate dall'Amministrazione comunale, allorché la gravità e la frequenza delle infrazioni commesse, debitamente accertate e notificate, compromettano il funzionamento del servizio medesimo o di una qualsiasi delle sue parti;
- applicazione di almeno quattro penalità riferite ad altrettante infrazioni commesse in un trimestre;
- eventi di frode, accertati dalla competente autorità giudiziaria;
- quando il Concessionario subappalti o ceda i servizi oggetto del presente Capitolato senza l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 12;
- messa in liquidazione o altri casi di cessazione di attività del soggetto aggiudicatario;
- qualsiasi variazione rispetto alle specifiche di gestione definite dal contratto di concessione non preventivamente concordata con l'Amministrazione comunale e da questa autorizzata;
- violazione del divieto di utilizzare, anche parzialmente o temporaneamente, la struttura oggetto della concessione per usi o finalità diverse da quelle convenute;
- violazione dell'obbligo di curare la manutenzione ordinaria dell'impianto, nonché di tutte le parti oggetto della gestione;
- violazione dell'obbligo di curare la manutenzione dell'area adibita a verde pubblico e del parcheggio;
- mancato pagamento per tre bimestri consecutivi del canone concessorio.

La facoltà di risoluzione *ipso jure* è esercitata dall'Amministrazione con il semplice preavviso scritto di trenta giorni, senza che il Concessionario abbia nulla a pretendere.

Con la risoluzione del contratto sorge per l'Amministrazione il diritto di affidare il servizio al secondo classificato nella procedura di gara.

La risoluzione per inadempimento e l'esecuzione in danno non pregiudicano il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dei maggiori danni subiti e non esimono il Concessionario dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa è eventualmente incorsa, a norma di legge, per i fatti che hanno determinato la risoluzione.

ART. 47 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, il contratto sarà risolto di diritto nei seguenti casi:

- a. mancata assunzione del servizio nella data stabilita, previa costituzione in mora;
- b. quando il Concessionario si trovi in stato di insolvenza inteso anche come non esecuzione degli investimenti richiesti dall'Amministrazione o offerti in sede di gara;
- c. cessione parziale o totale anche del servizio o subappalto (nei casi non previsti nel presente Capitolato) ad altri;
- d. episodi e/o pratiche lesive dei diritti, della libertà e della dignità della persona a danno degli utenti, accertati e contestati secondo le norme vigenti in materia.

Nelle ipotesi sopraindicate il contratto sarà risolto di diritto, con effetto immediato, previa manifestazione di volontà, espressa in forma di lettera raccomandata A.R., con la quale il Comune dichiara di volersi avvalere della clausola risolutiva.

Qualora il Comune intenda avvalersi di tale clausola, lo stesso si rivarrà sul Concessionario a titolo di risarcimento dei danni subiti per tale causa.

La risoluzione del contratto di cui al presente e al precedente articolo comporterà tutte le conseguenze di legge e di contratto, compresa la sopracitata facoltà del Comune di affidare il servizio a terzi, attribuendone gli eventuali maggiori costi al Concessionario.

Il Concessionario potrà essere chiamato, inoltre, al totale risarcimento di eventuali danni causati dalle inadempienze che hanno provocato la risoluzione del contratto.

ART. 48 – FALLIMENTO, SUCCESSIONE E CESSIONE DEL CONCESSIONARIO

Il consenso scritto dell'Amministrazione è necessario per il prosieguo del rapporto contrattuale in caso di cessione, fusione, incorporazione, trasformazione dell'azienda fornitrice il servizio, ai sensi della vigente normativa.

Nei raggruppamenti di imprese, nel caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, di interdizione o inabilitazione del titolare, l'Amministrazione ha facoltà di recedere dal contratto o di proseguirlo con altra impresa del gruppo o altra ditta, in possesso dei prescritti requisiti di qualificazione adeguati al servizio ancora da eseguire, alla quale sia stato conferito con unico atto

mandato speciale con rappresentanza da parte delle singole imprese facenti parte del gruppo risultato aggiudicatario della gara e designata quale capogruppo.

Tale mandato deve risultare da scrittura privata autenticata; la procura è conferita al legale rappresentante dell'impresa capogruppo.

ART. 49 - REVOCA DELLA CONCESSIONE

Il Comune, può procedere alla revoca della concessione, con un preavviso di mesi tre, nei seguenti casi:

- Per rilevanti motivi di pubblico interesse;
- Per gravi motivi di ordine pubblico o di ordine sanitario;
- Per il venir meno della fiducia nei confronti del Concessionario per gravi o reiterate violazioni degli obblighi previsti dal presente Capitolato o al verificarsi di fatti, comportamenti o atteggiamenti incompatibili con il servizio/attività concesse.

L'atto di revoca è preceduto da formale contestazione al Concessionario.

La revoca della concessione è disposta con specifico atto del Comune ed ha effetto dal giorno stabilito nell'atto stesso.

Nessuna pretesa può essere avanzata dal Concessionario a seguito dell'atto di revoca. A questa deve seguire la procedura prevista per la riconsegna dell'impianto e la presentazione del bilancio consuntivo, a rendiconto finale della gestione, entro sessanta giorni dalla revoca.

Salvo motivi d'urgenza, la revoca potrà essere disposta dalla scadenza dell'anno sportivo in corso.

Il Concessionario è obbligato al risarcimento dei danni provocati dagli inadempimenti del presente articolo.

PARTE VIII

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 50 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Aggiudicatario si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m., pena la nullità assoluta del Contratto.

La concessionaria aggiudicataria si impegna a comunicare al Responsabile del Servizio Affari Generali del Comune, prima dell'avvio del servizio, gli estremi identificativi del Conto Corrente Bancario o Postale dedicato di cui all'art. 3, comma 1 della Legge 13.08.2010, n. 136, su cui saranno fatti transitare i pagamenti relativi alla presente concessione.

L'Aggiudicatario si obbliga altresì a comunicare al Comune le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'art. 3, comma 7, L. 136/2010 e s.m.

Qualora le transazioni relative al Contratto siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il Contratto sarà risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.

ALLEGATO "2"

Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m..

ART. 51 - FORO COMPETENTE

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Piacenza, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

Ai sensi dell'art. 209, comma 2, del Codice, si precisa che il contratto di appalto non conterrà la clausola compromissoria. È pertanto escluso il ricorso all'arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal presente appalto. Ai sensi dello stesso comma 2, è vietato in ogni caso il compromesso.

La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo approvato dal D. Lgs. 104/2010. Eventuali ricorsi potranno essere proposti al Tar Emilia - Romagna, nei termini indicati dall'art. 120, comma 5, del citato decreto.

ART. 52 – CLAUSOLE VESSATORIE

Le clausole contenute negli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 52 valgono ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile.

ART. 53 - DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Capitolato, si fa riferimento alla normativa vigente in materia.